

**Tribunale di Milano**  
**Sez. lavoro, Sentenza del 07-05-2014**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Ritiene questo giudice che le domande svolte dalla ricorrente debbano trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

La ricorrente ha dedotto essere dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, con decorrenza dal 30.10.2012, a seguito di passaggio in mobilità intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001 (doc.1, 2, 3, 4 ricorrente), ed ha lamentato che, proveniente dal Comune di Cinisello Balsamo, con inquadramento nell'area C, posizione economica C3, è stata inquadrata nel comparto di destinazione nell'area II posizione economica F3, in luogo dell'area II posizione economica F5.

La ricorrente ha affermato l'erroneità dell'inquadramento operato dall'Agenzia resistente, in quanto non conforme ai principi evincibili dalle tabelle di equiparazione di cui all'art. 5 del D.P.C.M. del 14 dicembre 2000 n. 466, ritenute utilizzabili quanto meno come strumento interpretativo, osservando che, nell'individuazione del corretto inquadramento, deve avere rilevanza preminente il confronto tra le posizioni professionali e non esclusivamente il confronto tra le retribuzioni previste nei diversi comparti.

L'Amministrazione resistente ha contestato la fondatezza delle pretese di parte ricorrente sottolineando l'attuale inesistenza delle tabelle previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009, non ancora adottate, e l'insussistenza di qualsiasi di un danno economico per la ricorrente in considerazione del complessivo trattamento retributivo goduto.

L'art. 30 co1 D.Lgs. n. 165 del 2001 così stabilisce: "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire"

Il comma 2 bis dispone che, "le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e

posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".

La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la norma conferma la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.).

L'art.30 D.Lgs. n. 165 del 2001 riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.) stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionario, non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass., sez. lav., 17 luglio 2006, n. 16185).

Il rinvio alla disciplina generale della cessione del contratto comporta la riconducibilità della mobilità volontaria nell'ambito di una modificazione meramente soggettiva del rapporto, con continuazione, quindi, del suo contenuto, ossia del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, restando immutati gli elementi oggettivi essenziali, tra i quali la posizione previdenziale, quella retributiva e, necessariamente, l'inquadramento presso l'ente di destinazione.

Come già affermato da questo Tribunale in precedenti sentenze (Tribunale Milano Sezione Lavoro n.3148/2011, che ha trovato conferma con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.522/2012; v. anche, tra le altre, Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n.764/2010, confermata da Corte d'Appello di Milano n.1561/2012), "determinante, ai fini della risoluzione della presente controversia è il richiamo contenuto nel art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001 tanto all'area funzionale quanto alla posizione economica ...".

Il passaggio diretto non appare poter prescindere dall'area funzionale e dalla posizione economica, nelle quali la ricorrente era già inquadrata presso l'Amministrazione di provenienza.

Secondo le tabelle di equiparazione di cui all'art. 5 del D.P.C.M. del 14 dicembre 2000 n. 466, l'inquadramento all'allora livello C2 CCNL Enti locali corrispondeva all'inquadramento B3 super CCNL Ministeri.

L'art.17 CCNL Agenzie Fiscali 2004 aveva previsto, a sua volta, che il livello B3S CCNL Ministeri corrispondesse al livello F4 seconda area CCNL Agenzie Fiscali.

L'inquadramento della ricorrente nell'area C posizione economica C3 CCNL Enti Locali non trovava corrispondenza nell'art.5 D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 466, ma deve presumersi potersi collocare in posizione economica superiore all'allora indicato livello C2, e, conseguentemente, in posizione economica superiore al livello B3 super CCNL Ministeri, e superiore alla posizione economica F4, seconda area, del CCNL Agenzie Fiscali.

Essendo pacifica l'equivalenza di mansioni, e dovendosi necessariamente considerare la necessità di corrispondenza della posizione economica, all'interno della medesima area, in relazione alla pregressa esperienza professionale maturata presso l'Ente di provenienza, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F5 della seconda area, come richiesto in ricorso.

Tale considerazione, prendendo a riferimento i profili professionali corrispondenti alle diverse posizioni, e la necessità di garantire la continuità di inquadramento, nella cessione del contratto di lavoro, appare rispondente al dettato legislativo.

La mera tutela della posizione economica, non appare di per sé conforme a quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001, perché inidonea ad esplicare tutti gli effetti della prescritta cessione del contratto di lavoro.

Quando dedotto dall'Amministrazione ricorrente sul punto non può pertanto essere condiviso.

Si consideri inoltre, che, per quanto sopra esposto, la mera sottoscrizione, da parte della ricorrente, della lettera 23.10.2012 dell'Agenzia resistente, non comporta alcuna rinuncia ai diritti vantati con la presente azione.

Il ricorso deve così trovare accoglimento nei termini sopra indicati.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni diversa questione posta nel procedimento.

Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente e si liquidano come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente A.I. all'inquadramento nella posizione economica F5 Area II, a decorrere dalla data del passaggio per mobilità all'Agenzia resistente;

- condanna l'Agenzia resistente a procedere al riconoscimento degli indicato inquadramento, con ogni conseguenza, anche retributiva e contributiva a decorrere dalla data del passaggio per mobilità della ricorrente all'Agenzia resistente;

- condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

Così deciso in Milano, il 7 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.